

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38385 Anno 2015

Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 27/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

nei confronti di CATONE Carlo, nato a Marano di Napoli (Na) il 3 febbraio 1939:

avverso la ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 5 novembre 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO,

il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentito per l'indagato l'avv. Lelio DELLA PIETRA, del foro di Napoli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 5 novembre 2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti di Carlo Catone, indagato per reati tributari.

Il Tribunale - rilevato che il Gip aveva ritenuto che, in funzione del domicilio fiscale della società facente capo al Catone, coincidente con la sede legale della medesima e visto l'art. 18 del dlgs n. 74 del 2000, la competenza territoriale in ordine alla richiesta di sequestro preventivo spettava alla autorità giudiziaria napoletana - ha, a sua volta, ritenuto che il ricorso in appello fosse inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi non impugnabile la ordinanza con la quale il Gip ha declinato la propria competenza territoriale, ed in quanto, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., sono impugnabili le ordinanze in materia di sequestro preventivo, mentre nel caso in esame l'ordinanza si limitava a declinare la competenza del giudice adito senza provvedere sulla misura cautelare richiesta.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, deducendo che, secondo un orientamento giurisprudenziale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il giudice collegiale, adito in relazione ad un provvedimento del Gip, può pronunciarsi sulla competenza territoriale di quest'ultimo, al contempo verificando anche la propria.

D'altra parte, ha aggiunto il Pm, non ci si trova di fronte ad un'ipotesi di conflitto di competenze in quanto l'unica autorità giudiziaria che procede è quella sammaritana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso formulato dal Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è inammissibile.

Osserva, infatti, questa Corte che con consolidata giurisprudenza, che qui si intende confermare, il giudice della legittimità ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile né è ricorribile per cassazione.

Ha, infatti, osservato questo giudice che, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato

della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito al conflitto che in una fattispecie quale quella ora in esame sarebbe stato onere del ricorrente sollevare (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 settembre 2004, n. 36764; nello stesso senso anche, più di recente: Corte di cassazione Sezione V penale, 10 febbraio 2014, n. 6366; *idem* Sezione IV penale, 1 dicembre 2004, n. 46571).

In applicazione degli esposti principi, stante la non suscettibilità della ordinanza del Gip di Santa Maria Capua Vetere di essere impugnata, correttamente il Tribunale sammaritano ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso di essa dal locale Pubblico ministero e, conseguentemente, inammissibile va dichiarato anche il ricorso per cassazione avanzato dal medesimo ufficio avverso il predetto provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente